

Allegato "A" al n.53542/24336 Repertorio

S T A T U T O

- DENOMINAZIONE -

ART. 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l.

o, in forma abbreviata, "NTL S.r.l.".

- OGGETTO -

ART. 2) La Società ha per oggetto la gestione di servizi di trasporto di persone, cose ed informazioni, con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa, nonché dei servizi annessi e connessi all'attività di trasporto ed alla mobilità in genere.

Essa inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge.

- SEDE -

ART. 3) La Società ha sede in Milano.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.

- DURATA -

ART. 4) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

- CAPITALE -

ART. 5) Il capitale sociale è determinato in Euro 2.500.000,00= (euro duemilionicinquecentomila/00).

ART. 6) Con decisione dei soci, la riduzione di capitale ed il rimborso delle quote pagate potrà avvenire mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

- CONFERIMENTI -

ART. 7) Previa decisione dei soci, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni di opere o di servizi a favore della Società.

ART. 8) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

- FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO -

ART. 9) I soci, nel rigoroso rispetto della normativa legislativa e regolamentare in materia, potranno finanziare, anche non in proporzione delle rispettive quote di capitale sociale, la società. Tali finanziamenti potranno, in deroga al-

la presunzione di cui all'art.1282 Cod.Civ., essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi.

9.2 La Società potrà inoltre emettere titoli di debito al portatore o nominativi che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. La relativa delibera è di competenza dell'Assemblea.

- DIRITTI DEI SOCI -

ART. 10) L'iscrizione a libro soci è condizione per l'assunzione della qualità di socio.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -

ART. 11) Nell'ipotesi di trasferimento tra soci operano il diritto di prelazione e la clausola di gradimento previsti al successivo articolo 12.

11.2 Ai fini del presente statuto per atto di disposizione si intende ogni trasferimento delle partecipazioni *inter vivos* a qualsiasi titolo con corrispettivo in denaro, ovvero anche a titolo gratuito, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, le permuta, le donazioni, i conferimenti in società od enti costituiti o costituendi, le fusioni, le scissioni, la *cessio bonorum.*, la costituzione di usufrutto e l'assegnazione a seguito di escussione di pegno o di vendita forzata ed in genere qualsiasi altro atto od operazione che comporti il trasferimento della proprietà (anche solo per la nuda proprietà) delle partecipazioni medesime o di parte di esse.

11.3 Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con il, o senza il rispetto del, disposto del presente articolo 11 risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

- PRELAZIONE E GRADIMENTO -

ART. 12) Ferme le previsioni del precedente articolo 11, il socio che intenda trasferire in tutto od in parte, e dietro corrispettivo, la propria partecipazione, dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri soci, inviando a questi ultimi, presso il loro domicilio risultante dal libro soci, lettera raccomandata a.r. da spedirsi in copia conoscenza anche all'Organo Amministrativo.

Nella comunicazione devono essere indicate la partecipazione sociale oggetto del trasferimento, l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

12.2 Il diritto di prelazione deve essere esercitato da parte degli altri soci, a pena di decadenza, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. contenente, in particolare, l'indicazione dell'ammontare della partecipazione per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al socio offerente e, in

copia conoscenza, all'Organo Amministrativo.


12.3 Qualora uno o più soci comunichino nella predetta lettera raccomandata di non concordare sul prezzo indicato nella comunicazione del socio offerente, il prezzo medesimo sarà determinato, con riferimento a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, applicando le disposizioni dell'articolo 12.6.

12.4 La prelazione sarà validamente esercitata solo se l'esercizio della stessa da parte di uno o più soci abbia per oggetto, complessivamente, la totalità della partecipazione offerta. Nel caso in cui la partecipazione complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore a quella offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della partecipazione offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei soci esercitanti la prelazione. Qualora, invece, la partecipazione complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento entro i sessanta (60) giorni successivi alla eventuale concessione del gradimento da parte degli altri soci, purché al prezzo e alle condizioni comunicate agli altri soci. Qualora non vi provveda entro il suddetto termine, la partecipazione sarà nuovamente soggetta alla clausola di prelazione.

12.5 Il diritto di prelazione nell'acquisto spetta pure in qualsiasi altra ipotesi di trasferimento della partecipazione dovendosi intendere assoggettati ai vincoli previsti dal presente articolo tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre alla vendita anche la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario, la donazione.

12.6 In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo oppure il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno versare una somma in denaro, il cui ammontare sarà determinato di comune accordo o, in mancanza di accordo, sarà determinato, ex art. 1349 cod. civ., da un Collegio di tre arbitratori formato da tre periti designati come segue: uno dal socio offerente, uno dal socio o dai soci che ha (hanno) esercitato la prelazione, di comune accordo tra loro o, in difetto di accordo fra loro, entro quindici (15) giorni dalla nomina del primo arbitratore, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza di uno qualsiasi dei predetti soci; il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitratori previamente nominati di comune accordo fra loro o, in mancanza, dallo stesso Presidente del Tribunale di Milano, su istanza di uno dei due arbitratori.

Il Collegio così costituito determinerà il giusto prezzo del-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a stylized, cursive 'M'. The stamp is a circular seal with some illegible text around the perimeter.

la partecipazione sulla base dei parametri di valutazione previsti dall'art.2473, comma 3, Cod.Civ. con riferimento alla data della nomina del Presidente del Collegio stesso e di ogni altra circostanza e condizione che deve essere tenuta in considerazione ai fini della corretta determinazione del valore della partecipazione offerta quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redditività della società, la sua situazione patrimoniale, il valore dei beni materiali ed immateriali dalla stessa posseduti.

Il Collegio provvederà alla determinazione, con deliberazione anche a maggioranza dei suoi membri, che dovrà essere emessa e comunicata alle parti mediante raccomandata a.r. entro sessanta (60) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitratore,

Il Collegio avrà ogni più ampia facoltà, di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, nonché di chiedere alle parti e a terzi informazioni e documenti necessari e comunque rilevanti per l'espletamento dell'incarico. La determinazione del Collegio è vincolante sia per il socio (o i soci) che ha (hanno) esercitato la prelazione sia per il socio offerente.

Le spese e gli oneri dell'arbitraggio saranno a carico, per il cinquanta per cento, del socio offerente e, per il restante cinquanta per cento, del socio o dei soci che abbiano promosso la procedura.

12.7 Nel caso di esercizio della prelazione, il trasferimento della partecipazione ed il pagamento del prezzo, determinato come sopra indicato, dovranno avere luogo contestualmente nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre trenta (30) giorni dalla data della comunicazione mediante raccomandata a.r. dell'esercizio della prelazione, ovvero della determinazione del prezzo da parte del Collegio previsto al precedente 12.6.

12.8 Nel caso di espropriazione forzata della partecipazione di un socio, l'Organo Amministrativo provvederà tempestivamente ad informare gli altri soci. Gli altri soci avranno diritto di essere preferiti al terzo aggiudicatario, pagando il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione, a condizione che abbiano esercitato tale loro diritto entro quindici (15) giorni dall'aggiudicazione o dall'assegnazione.

12.9 I precedenti commi si applicano anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti di capitale.

12.10 In caso di mancato esercizio della prelazione ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, il socio offerente è tenuto a richiedere il preventivo gradimento dell'assemblea.

A tal fine, nei venti (20) giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Organo Amministrativo dovrà provvedere alla convocazione del-

l'assemblea, che dovrà assumere la propria decisione con la maggioranza del 75% del capitale sociale, senza tener conto della partecipazione del socio richiedente il gradimento, in merito alla concessione del gradimento sul nominativo del cessionario della partecipazione, non essendo tenuta a motivare un eventuale diniego. Tale decisione dovrà essere comunicata al socio alienante a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata a.r., entro trenta (30) giorni dalla data dell'adunanza assembleare.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare la propria partecipazione potrà recedere dalla società ai sensi dell'art.2473 Cod.Civ.

12.11 Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con, o senza il rispetto del disposto del presente articolo 12, risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

- RECESSO DEL SOCIO -

ART. 13) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla Legge e dal presente statuto. Esso dovrà essere esercitato per l'intera quota. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata a/r all'Organo Amministrativo. La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

- il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso.

L'Organo Amministrativo dovrà comunicare agli altri soci ed annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

13.2 II diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata a/r inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art.2473 Cod.Civ.

13.3 Limitatamente all'ipotesi di mancata convocazione dell'Assemblea richiesta ai sensi dell'art.17.2 del presente Statuto, il socio recedente avrà diritto di vedersi rimborsato il doppio del valore della propria partecipazione determinata ai sensi dell'art.2473 Cod.Civ.

- DECISIONI DEI SOCI -

ART. 14) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

14.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo e dei direttori generali;
- e) l'eventuale nomina dei Sindaci/Sindaco Unico o del Revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la fusione e la scissione;
- f) l'emissione di titoli di debito;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori nonché i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

- DIRITTO DI VOTO -

ART. 15) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, Cod.Civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci né percepire utili e la sua quota non viene computata ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi necessari.

- ASSEMBLEE -

ART. 16) L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Essa può essere convocata in Italia.

ART. 17) Le convocazioni delle assemblee sono fatte a norma del presente statuto a cura degli Amministratori ovvero, in caso di impossibilità o di inattività, anche da un socio ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno, salvo i casi delle decisioni sugli argomenti di cui all'art.2475 u.c. Cod.Civ., e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

17.2 La convocazione è effettuata mediante avviso ricevuto dai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere spedito per lettera raccomandata o per telefax o per posta elettronica e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

17.3 In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipa, anche per teleconferenza, l'intero capitale sociale e sono presenti, oppure risulta

da apposita dichiarazione scritta che sono stati informati della riunione, tutti gli Amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 18) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo l'art. 2372 Cod.Civ. La delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

L'intervento in assemblea può avvenire anche in teleconferenza, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

18.2 L'assemblea si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

ART. 19) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza.

ART. 20) Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto a norme dell'art.2375 Cod.Civ., firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

ART. 21) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.


21.2 In espressa deroga al quorum deliberativo di cui al precedente comma, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 3/4 (tre/quarti) del capitale sociale nelle seguenti materie;

a) modifiche statutarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) aumenti di capitale anche a titolo gratuito; (ii) cambiamento della sede sociale all'interno del territorio della Repubblica Italiana; (iii) periodo di chiusura dell'esercizio sociale; (iv) clausola relativa al foro competente e (v) modifiche necessarie per adeguare lo statuto a sopravvenute norme di legge;

b) fusioni e scissioni;

c) nomina sostituzione e poteri dei liquidatori;

d) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "VALIDO" at the top and some illegible text around the perimeter.

e) l'approvazione delle azioni operative intraprese dalla Società nelle società collegate e/o controllate.

21.3 In mancanza del quorum deliberativo di cui al comma precedente, i Soci si adopereranno affinché la situazione di stallo venga a cessare senza indugio.

In ogni caso, nelle materie indicate nel comma 21.2, l'assemblea chiamata in seconda convocazione, non prima che siano decorsi dieci (10) giorni dalla prima convocazione, delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente, fatto salvo il diritto dei soci di minoranza alla vendita della propria quota, alla riduzione della propria partecipazione oppure all'esercizio del diritto di recesso.

- AMMINISTRAZIONE -

ART. 22) La società può essere amministrata, alternativamente su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque componenti.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi oppure fino a revoca o dimissioni.

ART. 23) L'Organo Amministrativo - Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione - è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alla decisione dei soci. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Consiglio di amministrazione

ART. 24) Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli

amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive unitamente al presidente.

ART. 25) Agli amministratori spetta il solo rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio ed opportunamente documentate.

- FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE -

ART. 26) La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'amministratore delegato e/o al direttore generale, ove nominati.

- ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -

Art. 27) L'organo di controllo in forma collegiale o monocratica è costituito nei modi e con le tipologie ammesse dalla disciplina tempo per tempo vigente, nominato e funzionante ai sensi di legge.

27.2 Il collegio sindacale/sindaco unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

27.3 La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.


27.4 Nei casi di legge o laddove deliberato dall'assemblea, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

- BILANCIO ED UTILI-

Art. 28) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge e lo sottopone all'approvazione dei soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

28.2 Nell'ipotesi di cui all'art.2364, secondo comma, Cod.Civ. l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti al capitale salvo che i soci deliberino degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie



o per altra destinazione, oppure dispongano di rinviarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

- SCIoglimento -

Art. 30) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

- CONTROVERSIE -

Art. 31) Qualunque controversia dovesse insorgere tra la Società ed uno o più soci, oppure tra questi ultimi, in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, essa sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria; più precisamente tutti i soci riconoscono quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

LIBRO SOCI

Art. 32) La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci nonchè, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

A condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni e la costituzione di diritti - anche di garanzia - su di esse, avranno effetto nei confronti della società e legittimeranno l'esercizio dei diritti sociali:

- per quanto riguarda quelli derivanti da atti tra vivi, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese;

- per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, su richiesta dell'erede o del legatario, previo deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese e presentazione alla società della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro stesso dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).

- RINVIO-

Art. 33) Per quanto non espressamente regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.

Firmato Gian Battista Scarfone

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)

**Copia autentica conforme all'originale nei miei atti,
con gli allegati**

Bergamo,

30 MAG. 2016

[Handwritten signature]

